



COMUNICATO UFFICIALE N.159
159/1



La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Ottobre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PANICO/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 30.06.2014 il sig.Nicola PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ISERNIA F.B.C., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014 precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Nicola PANICO nei confronti della società ASD ISERNIA F.C. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo CIOGLI/A.S.D.FLAMINIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2015 il sig.Matteo CIOGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FLAMINIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FLAMINIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Matteo CIOGLI della somma di € 2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LIBRIZZI/A.S.D. DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2015 il sig. Giuseppe LIBRIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per € 3.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Giuseppe LIBRIZZI della somma di € 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Andrè CUNEAZ/VADO F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/06/2015 il sig. Andrè CUNEAZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VADO F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per € 6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VADO F.C. al pagamento in favore del sig. Andrè CUNEAZ della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' ROSIGLIONI/ATLETICO S.PAOLO ora S.S.D.LUPARENSE S.PAOLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/05/2015 il sig.Nicolò ROSIGLIONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ATLETICO S.PAOLO PD ora S.S.D.LUPARENSE S.PAOLO F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €2.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.700,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ATLETICO S.PAOLO PD ora S.S.D.LUPARENSE S.PAOLO F.C. al pagamento in favore del sig.Nicolo'ROSIGLIONI della somma di €4.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Enrico DELLA GIOVAMPAOLA/A.S.D.OLIMPIA COLLIGIANA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2015 il sig.Enrico DELLA GIOVAMPAOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLIMPIA COLLIGIANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €5.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Enrico DELLA GIOVAMPAOLA della somma di € 1.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/U.S.D. SAN SEVERO

Con reclamo datato 27.03.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mallardo Giuseppe chiedeva la condanna della U.S.D. San Severo al pagamento della somma di € 6.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società ha controdedotto assumendo l'intervenuto integrale pagamento del compenso globale annuo, tramite diversi versamenti, in parte in assegni bancari, in parte in contanti, senza tuttavia mai ottemperare all'invito della Commissione di produrre le prove dei pagamenti, mediante documentazione in originale, posto il disconoscimento esercitato dal reclamante rispetto alla documentazione prodotta in copia.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società controinteressa nulla a dedotto nel merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando U.S.D. San Severo a corrispondere al sig. Mallardo Giuseppe la somma di € 6.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Michele VANO/S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 15/7/2015 il signor Michele VANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2014/2015 e, precisando di aver percepito la somma di euro 5.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 20.000,00

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la richiesta di pagamento della somma di euro 20.000,00 è parzialmente infondata in quanto l'accordo economico

prevede il pagamento di un importo pari ad euro 25.000,00 lordi e non netti e sostenendo di aver versato in contanti la somma di euro 5.000,00.

Prima di passare al merito è opportuno premettere quanto segue.

I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

Le società hanno, inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate.

Passando all'esame del merito si rileva che è condivisibile l'affermazione della società che il compenso pattuito sia una somma lorda da corrispondere al netto delle trattenute fiscali. L'applicazione delle trattenute fiscali impone alla società erogante il compenso, l'osservanza delle disposizioni tributarie in vigore. La società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche (criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF, comma 2 dispone che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava, pertanto, sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. L'altra eccezione della società ovvero di aver corrisposto in contanti la somma di euro 5.000,00 non trova riscontro documentale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società S.S.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del signor Michele VANO della somma di euro 20.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Pierangelo TARANTINO/CELANO F.C.MARSICA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2015 il sig.Pierangelo TARANTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CELANO F.C.MARSICA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società CELANO F.C.MARSICA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Pierangelo TARANTINO della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Alex VOLPATO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2015 il sig.Alex VOLPATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S,S,D,TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.4.323,28 relativamente ai mesi di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre 2014.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Alex VOLPATO della somma di €.4.323,28.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CANALE/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2015 il sig.Michele CANALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.COMPRESORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig.Michele CANALE della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AQUINO/S.S.MACERATESE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/06/2015 il sig.Giuseppe AQUINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MACERATESE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014. Precisando di aver percepito rate per €.14.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Giuseppe AQUINO nei confronti della società S.S.MACERATESE S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Michael BABUIN/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2015 il sig.Michael BABUIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Michael BABUIN della somma di €.3.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BRICCA/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Andrea BRICCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 20.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 16.946,25, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 3.053,75.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma versata di euro 16.946,25 era esattamente il compenso lordo convenuto nell'accordo economico al netto delle trattenute fiscali previste dalla normativa vigente e pertanto la società aveva corrisposto al calciatore il quanto pattuito.

Prima di passare al merito è opportuno premettere quanto segue.

I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

Le società hanno, inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate.

Passando all'esame del merito si rileva che il comportamento descritto dalla società non può essere condiviso. La società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche (criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF dispone che gli accordi concernenti l'erogazione di una somma annuale non possono prevedere compensi superiori ad euro 25.822,00. Il comma 2 dello stesso articolo recita che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava, pertanto, sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. Sulla base della documentazione in atti la società non ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari e non risulta provato che al calciatore sia stato corrisposto il compenso lordo di euro 20.000,00 così come pattuito nell'accordo economico

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la lega nazionale dilettanti condanna la società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del signor Andrea BRICCA della somma di euro 3.053,75 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Emilio DIERNA/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Emilio DIERNA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 19.700,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 5.300,00

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma versata di euro 19.700,00 era esattamente il compenso lordo convenuto nell'accordo economico al netto delle trattenute fiscali previste dalla normativa vigente e pertanto la società aveva corrisposto al calciatore il quanto pattuito.

Con successiva memoria di replica il calciatore rappresentava che in data 28.7.2015 aveva ricevuto un'ulteriore somma di euro 300,00 e pertanto riduceva la domanda ad euro 5.000,00 e contestualmente depositava copia della certificazione dei compensi rilasciata dalla società U.S. AREZZO S.r.l. per il periodo di imposta 2013 e per il periodo di imposta 2014. In tale certificazione la

società U.S. AREZZO S.r.l. certifica di aver corrisposto per l'anno 2013 un compenso lordo di euro 10.000 e per l'anno 2014 un compenso lordo di euro 9.700,00.

Prima di passare al merito è opportuno premettere quanto segue.

I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che

sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

Le società hanno, inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate.

Passando all'esame del merito si rileva che il comportamento descritto dalla società non può essere condiviso. La società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche (criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF dispone che gli accordi concernenti l'erogazione di una somma annuale non possono prevedere compensi superiori ad euro 25.822,00. Il comma 2 dello stesso articolo recita che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. Sulla base della documentazione prodotta dal calciatore risulta che la società ha corrisposto complessivamente l'importo lordo di euro 20.000,00 (euro 10.000,00 per il 2013, euro 9.700,00 per l'anno 2014 ed euro 300,00 con bonifico del 28/7/2015)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del signor Emilio DIERNA della somma di euro 5.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco PECORARI/U.S.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 26/06/2015 il signor Marco PECORARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S. AREZZO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014 e, precisando di aver percepito la somma di euro 20.724,75, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 4.275,25.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, eccependo che la somma versata di euro 20.724,75 era esattamente il compenso lordo convenuto nell'accordo economico al netto delle trattenute fiscali previste dalla normativa vigente e pertanto la società aveva corrisposto al calciatore il quanto pattuito.

Prima di passare al merito è opportuno premettere quanto segue.

I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

Le società hanno, inoltre, l'obbligo di rilasciare al percipiente una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi lordi corrisposti nel periodo di imposta e delle eventuali ritenute operate.

Passando all'esame del merito si rileva che il comportamento descritto dalla società non può essere condiviso. La società deve applicare le trattenute fiscali tenendo conto dei compensi effettivamente corrisposti per singolo periodo di imposta e non per stagione sportiva, e ciò sia per le modalità di tassazione delle persone fisiche (criterio di cassa) che per il principio dell'autonomia tributaria di ciascun periodo di imposta. L'art.94 ter NOIF dispone che gli accordi concernenti l'erogazione di una somma annuale non possono prevedere compensi superiori ad euro 25.822,00. Il comma 2 dello stesso articolo recita che il compenso deve essere erogato nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Grava, pertanto, sulla società, in qualità di sostituto di imposta, la corretta osservanza di quanto disposto dalla normativa tributaria. Sulla base della documentazione in atti la società non ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari e non risulta provato che al calciatore sia stato corrisposto il compenso lordo di euro 25.000,00 così come fissato nell'accordo economico

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del signor Marco PECORARI della somma di euro 4.275,25 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 4 Novembre 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino